

DCLXXXVI. SEDUTA**GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1951****(Seduta antimeridiana)****Presidenza del Presidente DE NICOLA****INDICE**

Congedi	Pag. 27021
Disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » (714) (Seguito della discus- sione):	
TAFURI, <i>relatore di maggioranza</i>	27021, 27022, 27023, 27025, 27027, 27041
FORTUNATI, <i>relatore di minoranza</i>	27021, <i>passim</i> , 27028, 27046, 27047
VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad inte- rim del tesoro</i>	27022, 27023, 27027, 27042
LOVERA	27022, 27035, 27046
PRESIDENTE	27022, 27046
FAZIO	27024, 27025
PIEMONTE	27031, 27046
ARMATO	27036
UBERTI	27039
LUCIFERO	27040

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Caporali per giorni 1 e Santero per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni in materia di finanza locale »
(714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale ». Nella seduta antimeridiana di ieri si è arrivati all'approvazione dell'articolo 7. Pertanto, la discussione sarà ripresa dall'articolo 8.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, poichè il secondo capoverso dello articolo 8, nel testo della minoranza, è strettamente legato con l'articolo 18 del disegno di legge, io, a nome della maggioranza, faccio la richiesta di rimandare la discussione del secondo capoverso del testo dell'articolo 8 proposto dalla minoranza, a quando si discuterà l'articolo 18.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati aderisce a questa richiesta?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Aderisco con un chiarimento, onorevole Presidente. Io non ho alcuna difficoltà ad abbinare la discussione del secondo capoverso dell'articolo 8 a quella dell'articolo 18, restando però bene inteso anzitutto che rimane impregiudicata la questione del collocamento di quella che sarà la soluzione del Senato, o in sede di articolo 8 o in sede di articolo 18. Però accanto a questa vi

e anche un'altra esigenza: vi sono cioè ulteriori parti del disegno di legge che sono legate, o direttamente o indirettamente, al secondo capoverso dell'articolo 8. Per chiarire tale connessione, ho esaminato rapidamente il disegno di legge nel suo complesso. Credo che bisogna prendere senz'altro un'altra decisione. Anzitutto l'articolo 9 può essere discusso tutto tranne l'ultima parte, dalle parole « coperture di gomma » in poi.

Poi v'è il terzo comma dell'articolo 17 che è pure legato all'articolo 18. E infine v'è anche l'articolo 11.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, quando incontreremo disposizioni collegate col secondo capoverso del testo dell'articolo 8 proposto dalla minoranza della Commissione, ne rinvieremo la discussione a quando sarà preso in esame l'articolo 18.

Domando all'onorevole Ministro se è d'accordo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia ora lettura dell'articolo 8, nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 8.

L'articolo 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, acquaviti, liquori, alcool, estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi, acque gassate, acque minerali da tavola naturali o artificiali, bevande gassate non alcooliche, sciroppi, estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche, polveri per acque da tavola, carni, pollame, conigli e cacciagioni, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas

luce o per usi domestici, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pellicerie.

« I Comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme del presente testo unico e del relativo Regolamento, nonchè di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali ».

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha presentato, per la prima parte di questo articolo, un altro testo che differisce da quello della maggioranza solo perchè, in luogo della dizione « gas luce o per usi domestici », reca la dizione « gas luce, gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici ». Senonchè nel seguente articolo 9 la maggioranza propone la stessa dizione che la minoranza ha adottato per il primo comma dell'articolo 8. Ritengo, pertanto, che la maggioranza non debba avere difficoltà ad accogliere, per la prima parte dell'articolo 8, il testo della minoranza.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Non abbiamo alcuna difficoltà.

LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOVERA. Il senatore Braitenberg ed altri colleghi hanno presentato insieme con me degli emendamenti all'articolo 9, per modificare alcune voci contenute anche nell'articolo 8. Siccome riteniamo conveniente sostenere questi emendamenti durante la discussione dell'articolo 9, chiediamo che, in caso gli emendamenti vengano accettati, in sede di coordinamento si apportino le necessarie modifiche all'articolo 8.

PRESIDENTE. Così è stabilito dal Regolamento.

Si dia lettura della prima parte dell'articolo 8 nel testo proposto dalla minoranza della Commissione e accettato dalla maggioranza.

CERMENATI, *Segretario*:

« L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

» I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, acquaviti, liquori, alcool, estratti ed

1948-51 - DCLXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1951

essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi, acque gassate, acque minerali da tavola naturali od artificiali, bevande gassate non alcoliche, sciroppi, estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcoliche, polveri per acque da tavola, carni, pollame, conigli e cacciagione, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas luce, gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pellicerie"».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Vorrei che fosse ben chiaro che, quando si dice « gas luce », s'intende gas per riscaldamento e uso domestico, perchè con questa dizione potrebbe darsi luogo ad interpretazioni errate. Pertanto sarebbe meglio dire « gas luce e gas in bombole » e poi fare la specificazione che si riferisce a tutti e due i tipi di gas. Questo per far sì che non possano sorgere dubbi di interpretazione.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. La espressione gas luce nella prassi non presenta dubbi di interpretazione. Già nel testo unico del 1931 si parlava solo di gas luce all'articolo 20. Nel regolamento, vigente, del 1936 è specificato però che cosa si intende per gas luce. È pacifico che con la denominazione gas luce nella nostra prassi tributaria ci si riferisce sia all'illuminazione, sia al riscaldamento, sia agli usi domestici. Altrettanto pacifico sarebbe, a mio avviso, il significato della denominazione « gas in bombole » circa il triplice uso. Comunque non ho alcuna difficoltà ad accettare qualunque altra formula che chiarisca la portata tributaria.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. È evidente che, dopo queste di-

chiarazioni, qualunque sia la formula, non ci sarà dubbio di interpretazione; infatti questo nasceva perchè la Commissione a un dato momento aveva ritenuto che la formula tradizionale « gas luce » non fosse sufficiente e aveva aggiunto « o per usi domestici ». Poichè nello emendamento cadeva « o per usi domestici », ho voluto parare il pericolo di una futura sottile interpretazione.

PRESIDENTE. Si potrebbe sostituire alla virgola una « e » e dire « gas luce e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici »; con questa dizione anche gli interpreti sottili dell'avvenire non potranno avere dubbi.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Aderisco a questa proposta del Presidente.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Aderisco anch'io.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la prima parte dell'articolo 8 nel testo proposto dalla minoranza della Commissione e accettato dalla maggioranza, con la precisazione da me suggerita ed accettata dalla Commissione e dal Governo.

Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

" I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, acquaviti, liquori, alcool, estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi, acque gassate, acque minerali da tavola naturali od artificiali, bevande gassate non alcoliche, sciroppi, estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcoliche, polveri per acque da tavola, carni, pollame, conigli e cacciagione, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas luce e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pellicerie"».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

A questo punto il senatore Fazio ha proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Dopo il primo comma del nuovo testo dell'articolo 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, inserire la seguente disposizione:

” Per la preparazione in bottiglia ed asportazione delle acque gassate, minerali o naturali da tavola, è autorizzato un dazio speciale od uno speciale diritto non oltre il 3 per cento del valore per bottiglia in favore dei Comuni dove trovansi le sorgenti ”».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fazio per illustrare quest'emendamento.

FAZIO. Questo emendamento l'avevo proposto con riferimento all'articolo 9; ma poi, meglio considerando, mi parve che il suo posto fosse all'articolo 8, perchè all'articolo 8 è detto che « i Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: ... acque gassate, acque minerali da tavola naturali o artificiali, ... ». Ho creduto appunto di inserire quivi l'emendamento, perchè intendo che sia consentito un dazio di consumo per i Comuni montani nelle cui vallate sgorgano le sorgenti che danno luogo poi al grande commercio delle acque da tavola. Il mio concetto era quello di dare ai Comuni montani un diritto su queste ricchezze che si sprigionano dalle loro montagne, diritto che dovrebbe essere riscosso sotto forma di dazio di consumo.

È vero che il mio emendamento parla anche di un altro diritto, di natura diversa, ma riconosco che questa seconda parte può essere discussa in altra sede, quando esamineremo cioè gli articoli 11 e 18. La prima parte però si riferisce ad uno speciale dazio. E siccome il dazio previsto è quello di consumo, è necessario che si dica se al Comune spetti questo diritto di porre un dazio oppure, quanto meno, che sia chiarito sotto forma interpretativa se l'operazione di prepa-

rare queste acque e di spedirle, di collocarle in bottiglie, ecc. non costituisca l'inizio del consumo. È necessaria una disposizione legislativa od interpretativa. In tutti i casi non è una questione di tabella, come io avevo proposto da principio, ma è una questione di diritto, di spettanza, e quindi, ripeto, quanto meno la prima parte del mio emendamento, che si riferisce al dazio, deve essere discussa in sede di articolo 8.

Nel merito mi riferisco a ciò che ho avuto l'onore di esporre nella discussione generale, quando rivolsi plauso al Ministro che aveva riconosciuto il diritto dei Comuni montani di partecipare alle ricchezze che derivano dalla produzione dell'energia elettrica. È vero che in questo ultimo caso si tratta di acque di torrenti demaniali, mentre nel caso nostro si tratterebbe di acque private, quelle cioè che sorgono in terreni privati, ma è discutibile, secondo me, se si possa mettere in dubbio che l'acqua accumulata nel seno della terra, per poi sboccare e servire al generale consumo, non si debba considerare essa pure di proprietà demaniale. Ma lasciamo da parte questa questione, per non complicar troppo le cose. Chiedo perchè non si ammette un dazio anche in favore dei Comuni dai quali le acque saranno asportate per essere altrove consumate. Se queste acque a Milano, a Genova e a Torino sono soggette ad un dazio di lire 10 o 12 per bottiglia, perchè non stabilire con legge innovativa od interpretativa che una parte, anche una piccola parte, di questa percentuale deve essere riversata al Comune di origine?

Ciò si può fare con le disposizioni generali di questa legge. Mantengo quindi nella prima parte il mio emendamento riservandomi per la seconda parte, di ritornarvi in sede degli articoli 11 e 18.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Io credo che non si può inquadrare nell'articolo in questione la proposta del collega Fazio. Poichè nella proposta del collega non si tratta di una imposta di consumo, si tratta di un diritto speciale. È chiaro che il collega Fazio deve sviluppare la sua richiesta nella parte che

riguarda la regolamentazione del diritto sui generi di larga produzione. In caso diverso, in uno stesso articolo di legge, l'imposta di consumo verrebbe mescolata con altri strumenti tributari. Io credo, pertanto, che non si possa discutere l'emendamento in sede di articolo 8 e che la discussione debba essere svolta quando si parlerà del diritto sui generi di larga produzione locale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri per esprimere il parere della maggioranza della Commissione.

TAFURI, relatore di maggioranza. Sono d'accordo col relatore di minoranza.

PRESIDENTE. Senatore Fazio, consente che il suo emendamento sia discusso quando saranno presi in esame gli articoli 11 e 18?

FAZIO. Io conservo tutti i miei diritti per quanto riguarda gli articoli 11 e 18; ritengo però che con una interpretazione legislativa, anche aggiuntiva, si possa far rientrare nelle disposizioni per il dazio consumo anche questa.

PRESIDENTE. Senatore Fazio, io le domando se consente che si discuta il suo emendamento quando saranno presi in esame gli articoli 11 e 18.

FAZIO. Sì.

PRESIDENTE. Così resta allora stabilito.

Ricordo che la minoranza della Commissione ha proposto di inserire, dopo il primo, un altro capoverso, del quale però si è deciso di rinviare la discussione a quando sarà preso in esame l'articolo 18, con l'intesa che resta impregiudicata la questione del collocamento del capoverso stesso.

Si dia ora lettura dell'ultimo capoverso dell'articolo 8, identico nel testo della maggioranza e in quello della minoranza.

CERMENATI, segretario:

« I Comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme del presente testo unico e del relativo Regolamento, nonchè di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

CERMENATI, Segretario:

Art. 9.

La tariffa massima delle imposte di consumo, di cui all'articolo 95 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Bevande:		
Vino: nei Comuni fino a 10.000 abitanti (1)	hl.	800
nei Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 60.000 (1)	»	1.000
nei Comuni con oltre 60.000 abitanti fino a 200.000 (1)	»	1.200
nei Comuni con oltre 200.000 abitanti	»	1.500
Vini spumanti in bottiglia	una	100
Acquaviti naturali (grappa), acquaviti di vino ed altre:		
a) di gradazione fino a 21°	10 % del valore	
b) di gradazione superiore a 21° fino a 50°	11 % » »	
c) di gradazione superiore a 50°	12 % » »	
Liquori (ivi compresa qualsiasi bevanda alcolica come tale considerata dalla legislazione sugli spiriti e le bevande gassate contenenti alcool):		
a) di gradazione fino a 21°	10 % » »	
b) di gradazione superiore a 21° fino a 50°	11 % » »	
c) di gradazione superiore a 50°	12 % » »	
Alcool sottoposto al regime d'imbottigliamento di cui al decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200	15 % » »	
Estratti ed essenze (anche non contenenti alcool per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi) (1)		
	25 % » »	
Acque gassate - acque minerali da tavola, naturali o artificiali.		
	10 % » »	
Bevande gassate non alcoliche:		
a) a base di succhi naturali di frutta	10 % » »	
b) altre	25 % » »	

(1) I Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore.

1948-51 - DCLXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1951

Sciropi:

a) a base di succhi naturali di frutta	10 % del valore
b) altri	25 % » »

Estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcoliche (1) . . .

25 % » »

Polveri per acque da tavola. . . .

10 % » »

Carni:

1. Bestie a capo:

Buoi e manzi	4 % » »
Vacche e tori	4 % » »
Vitelli sopra l'anno	4 % » »
Vitelli sotto l'anno	4 % » »
Cavalli, muli e asini	4 % » »
Maiali:	
sino al peso di kg. 30	4 % » »
oltre il peso di kg. 30	4 % » »
Pecore, capre, castrati e montoni	4 % » »
Agnelli e capretti	4 % » »

2. Bestie a peso vivo:

a) vitelli	4 % » »
b) altri bovini	4 % » »
c) suini	4 % » »
d) ovini	4 % » »
e) equini	4 % » »

3. Carne macellata fresca:

a) di vitello	4 % « »
b) di altri bovini	4 % » »
c) suina	4 % » »
d) ovina	4 % » »
e) equina	4 % » »

4. Carni di qualsiasi specie, salate, insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate; brodi, gelatine ed estratti di carne

4 % » »

Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco

2 % » »

Pollame e cacciagione:

a) a peso vivo	7 % » »
b) a peso morto	7 % » »

Conigli:

a) a peso vivo	4 % » »
b) a peso morto	4 % » »

(1) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciropi negli appositi stabilimenti.

Altri commestibili:

Pesci, crostacei e molluschi:

1. freschi:

a) di qualità fine.	3 % del valore
b) di qualità comune	1,50 % » »

2. conservati:

1. tonno, tonnetto, ventresca di tonno, tarantello di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardelle e filetti di sgombrò all'olio; pesce comunque conservato o preparato (ivi compresi i crostacei e molluschi, pasticci, budini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quello delle voci successive	3 % » »
2. anguille e acquadelle ammarrinate; aringhe, sardine e sgombri: interi, all'olio, in salsa o diversamente preparati, purchè non salati o affumicati	2,50 % » »
3. baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati affumicati	1,50 % » »

Cioccolato:

a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25	6 % » »
b) altro	10 % » »

Cacao in polvere destinato al consumo

6 % » »

Surrogati di cacao e di cioccolato.

3 % » »

Formaggi e latticini

3 % » »

Burro e suoi surrogati

3 % » »

Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune

3 % » »

Pasticceria fresca, confetture, dolci in genere e biscotti fini

10 % » »

Gelati

8 % » »

Unità di misura Imposta (in lire)

Combustibili:

Gas-luce per illuminazione, riscaldamento e usi domestici	mc.	1,50
Gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici: — fino a 3.600 calorie	mc.	1,50
— oltre le 3.600 calorie	in proporzione	
Energia elettrica per illuminazione	kwo	10,00
Materiali da costruzioni edilizie (v. articolo 98)		8 % del valore

1948-51 - DCLXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1951

Abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste nell'articolo 1609 del Codice civile: per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano lire 1,50

Generi diversi:

Mobili di qualunque materia:
di qualità fine 10 % del valore
di qualità comune 5 % » »

Profumerie 15 % » »

Saponi fini 10 % » »

Pelliccerie confezionate:

di qualità fine 15 % » »
di qualità comune 7 % » »

Pelliccerie non confezionate:

di qualità fine 15 % » »
di qualità comune 7 % » »

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione ha proposto, per il principio di quest'articolo, una dizione diversa. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« L'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

” La tariffa massima delle imposte di consumo è la seguente per tutti indistintamente i Comuni del territorio nazionale: ” ».

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. È questione di carattere formale.

PRESIDENTE. Domando alla maggioranza della Commissione se accetta quest'emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione aderisce, perchè praticamente l'onorevole Fortunati non ha fatto che ripetere la dizione dell'articolo 95 del testo unico.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta l'emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare il testo dell'onorevole Fortunati, che riporta la formula dell'articolo 95, purchè con questa formula non sia pregiudicata la proposta che ha fatto il Governo di una diversa graduazione dell'imposta sui vini a seconda

dei diversi Comuni. Infatti la formula dell'articolo 95 riprodotta si riferisce ad una situazione in cui l'aliquota era unica per tutti i Comuni, mentre invece oggi noi vogliamo ritornare alla graduazione dell'imposta a seconda dell'importanza dei Comuni.

Se questo chiarimento è accettato dall'onorevole Fortunati, non ho nulla in contrario a che sia accolto il suo emendamento.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il principio dell'articolo 9 nel testo proposto dalla minoranza della Commissione e accettato dalla maggioranza e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che il relatore di minoranza ha presentato un nuovo testo della parte della tabella riguardante i vini, in sostituzione del testo già proposto dalla minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Bevande:		
Vini comuni	hl.	800
Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti od in altri recipienti) di graduazione alcoolica superiore o uguale ai 5 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac e non superiore ai 21° esclusi quelli delle voci successive.		
Vini fini	hl.	1.600
Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il vermouth, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie, passiti e non passiti), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici.		
Vini spumanti in bottiglia . . .	una	150

PRESIDENTE. Fo notare che il nuovo testo presentato dal senatore Fortunati differisce da quello di maggioranza perchè quest'ultimo stabilisce una graduatoria fra i diversi Comuni a seconda della popolazione; laddove

quello di minoranza propone una imposta uniforme per tutti i Comuni. La maggioranza ancora distingue tra vini in genere e vini spumanti in bottiglia; laddove la minoranza vorrebbe che fosse adottata la tripartizione tra vini comuni, vini fini e vini spumanti. L'ultima differenza riguarda la misura dell'imposta tra i diversi vini.

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per illustrare l'emendamento della minoranza della Commissione.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. La prima parte dell'articolo 9, che concerne la nuova dizione dell'articolo 96 del testo unico per la finanza locale, riguarda le bevande ed in modo particolare i vini. Quali sono le soluzioni prospettate al Senato, e quali le ragioni per cui sono state prospettate diverse soluzioni? A più riprese, in questa Aula, sono risuonate le voci dei produttori, agricoltori ed industriali, circa la crisi che incombe nel nostro Paese per i prodotti vinicoli. Le soluzioni prospettate, in sede di regolamentazione delle imposte di consumo, sono tutte tali da poter agevolare la soluzione della crisi? Una prima osservazione mi pare necessario fare: non vi è dubbio che oggi il mercato del vino è in crisi e che una applicazione irrazionale, da parte di talune amministrazioni comunali, delle imposte di consumo si è inserita come concausa della situazione generale di disagio del mercato vinicolo. Non vi è ancora dubbio che talune strane acquiescenze ad alcune forme di evasione, in modo particolare nei Comuni a gestione appaltata delle imposte di consumo, hanno determinato una seconda concausa. Ma a noi sembra che la situazione, che è alla base della condizione di crisi del mercato vinicolo, sia determinata dalla capacità di acquisto delle grandi masse popolari italiane: capacità che, tributariamente, è in funzione non soltanto e non tanto della imposizione particolare sul vino, ma anche e soprattutto della pressione generale, sul mercato italiano, delle imposte di consumo comunali e delle imposizioni indirette erariali. Se noi non ci rendiamo conto di questo, credo che difficilmente potremo pervenire ad una soluzione razionale.

Le soluzioni, comunque, che si prospettano sono tre: la soluzione del progetto ministeriale fatta propria sostanzialmente dalla mag-

gioranza della Commissione; la soluzione che propone l'opposizione e la soluzione del collega Piemonte. Qual'è la soluzione della maggioranza della Commissione, che è la soluzione originaria del progetto ministeriale? Classificare i Comuni per ammontare di popolazione e stabilire un'aliquota crescente al crescere della popolazione, e per di più unificare in una sola voce i prodotti che oggi sono classificati in due voci: vini fini e vini comuni. Quali le giustificazioni per questo tipo di soluzione? La classificazione dei vini fini e comuni è una classificazione non oggettiva, di carattere in parte arbitrario, che dà luogo ad applicazioni diverse da Comune a Comune. In parte, mi posso rendere conto di talune di queste obiezioni dal punto di vista tecnico-economico, per quanto riguarda cioè il concreto schema classificatorio; ma non riesco assolutamente a comprendere come, di fronte a eventuali difficoltà esistenti, si proponga la soluzione semplicistica di riunire in una sola categoria tutti i vini. E questo quando, come ho ricordato in sede di discussione generale, noi ci troviamo di fronte a una situazione di fatto, per cui i servizi comunali nelle gestioni dirette, i servizi in genere delle imposte di consumo nelle gestioni appaltate, nel momento stesso in cui riscuotono l'imposta di consumo sul vino, riscuotono, per conto dello Stato, l'imposta generale sull'entrata. Dovremmo pertanto assistere a questo paradosso economico e tributario: che, per lo stesso prodotto e contemporaneamente, in sede d'imposta comunale di consumo si dovrebbe applicare un'unica aliquota, in sede di imposta generale sull'entrata si dovrebbero applicare aliquote diverse, dato che ai fini del tributo erariale i vini risultano distinti in 15 voci! Onorevoli colleghi, non possiamo mettere il carro avanti i buoi! È necessario eventualmente che noi rivediamo prima la regolamentazione dell'imposta generale sull'entrata e che poi applichiamo i criteri scelti per l'imposta generale sull'entrata all'imposta comunale di consumo.

Non possiamo, cioè, consentire questa strana posizione contraddittoria: che gli stessi uffici, le stesse persone, gli stessi servizi, a seconda che si tratti di un tributo comunale o di un tributo erariale debbono essere capaci o non capaci di distinguere i prodotti, capaci

o non capaci di distinguere una certa qualità di vino, capaci o non capaci di ascrivere un tipo di vino ad una classe piuttosto che ad un'altra, ad una voce piuttosto che ad un'altra!

Ma accanto a questa prima obiezione fondamentale, onorevoli colleghi, a me sembra che ve ne sia un'altra. Non v'è dubbio, cioè, che, a mio modo di vedere, il principio generale moderno dell'applicazione dell'imposta indiretta in genere e dell'imposta di consumo in particolare è il principio della tassazione *ad valorem*. Possiamo noi seriamente sostenere che tutti i vini, che verrebbero oggi classificati in una sola voce, hanno sul mercato un prezzo non dico uniforme ma che non presenta scarti relativi come da uno a due, da uno a tre, da uno a quattro? Mi pare estremamente difficile che si possa sostenere questo. I vini, cioè, che dovrebbero comprendersi in una sola « voce », non v'è dubbio che oggi sul mercato si presentano con prezzi estremamente diversi. Ascrivere quindi tutti i vini ad una sola voce significa in ultima analisi dar luogo a una imposizione di tipo regressivo. È un fatto questo che deve essere esaminato con estrema cura, con estrema attenzione, perchè non credo che in questo modo si agevoli la produzione e il consumo del vino. La strada che noi dobbiamo seguire, a mio modo di vedere, è quella di fissare aliquote tali che non scarichino sul vino le esigenze dei bilanci comunali. Si tratta, cioè, di impedire, di fatto e non sulla carta, che le aliquote di imposizione vadano oltre certi limiti; questo per me è l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere.

D'altra parte — terza obiezione — l'aliquota unica per vini di diverso tipo, di diverso prezzo è, nella soluzione della maggioranza, configurata in modo tale che essa cresce al crescere della popolazione: parte da un minimo di 800 lire ad ettolitro nei Comuni sino a 10.000 abitanti ed arriva a 1.500 lire ad ettolitro nei Comuni oltre 200.000 abitanti. Io immagino l'obiezione che mi sarà rivolta: oggi di fatto molti Comuni, la stragrande maggioranza dei Comuni applica, attraverso le supercontribuzioni, aliquote analoghe e anche più elevate. D'accordo: da una comunicazione ufficiale degli uffici del Ministero, di alcuni mesi or sono, ho tratto l'indicazione che, per

lo meno per quanto riguardava il 1950, vi era una supercontribuzione media generale in tutti i Comuni del Paese, se la memoria non mi inganna, di circa il 70 per cento per i vini comuni. Il che starebbe a significare che l'aliquota media di imposizione in atto in tutti i Comuni è di circa 15 lire il litro, con punte per taluni Comuni che arrivano a circa 30 lire! Ma quale la ragione economica fondamentale di una soluzione che fissa una aliquota crescente al crescere dell'ammontare della popolazione? Vi può essere solo una ragione contabile, finanziaria contingente: tener conto dello stato di fatto dell'aliquota di imposizione nei Comuni e far aderire la nuova aliquota al livello esistente. Ma così si mescolano presunte esigenze di carattere contabile e finanziario dei Comuni con quelle più vaste della situazione del mercato vinicolo, sia nei riguardi della produzione che del consumo. Non vi è dubbio, cioè, a mio avviso che per quanto riguarda i produttori, i commercianti e gli industriali, quello che interessa in definitiva è proprio il livello dell'aliquota nei grossi centri urbani e in genere nei Comuni più popolosi, che costituiscono i centri di maggiore consumo. Da questo punto di vista, allora, una soluzione che prospetta aliquote crescenti al crescere della popolazione è proprio in netto contrasto con le esigenze politico-economiche di fondo della situazione del mercato vinicolo italiano, sia per la produzione che per il consumo. E mi pare che su questo punto noi tutti dovremmo essere d'accordo. Si arrivi o meno ad accettare la nostra posizione di due categorie di vini; si arrivi o meno ad accettare la posizione del collega Piemonte che è pure razionale, non vi è dubbio che secondo noi si deve scartare la soluzione di aliquote crescenti al crescere della popolazione. Non solo: mi pare che di fronte alla situazione politico-economica della produzione e del consumo del vino in Italia, una cosa deve essere ben chiara, che cioè le aliquote di imposizione sul vino debbono essere regolamentate in modo tale da fissare un blocco alle supercontribuzioni. In ultima analisi, la soluzione governativa che cosa contiene al riguardo? Aliquote crescenti al crescere della popolazione, e poi una norma secondo cui le aliquote massime possono essere

aumentate, se si aumentano contemporaneamente, e nella stessa misura, le aliquote massime di imposizione sugli altri generi. Cosa avverrà, onorevoli colleghi? Avverrà che evidentemente, per forza di cose, le aliquote massime di 8, 10, 12, 15 lire per litro, rimarranno sulla carta. Infatti si può argomentare che, in media, si applicano oggi supercontribuzioni per tutte le aliquote d'imposizione sui vari generi nella misura dal 30 al 40 per cento; e supercontribuzioni medie per i vini comuni del 70 per cento, con punte del 100 per cento e del 200 per cento e più! Con la proposta governativa, le aliquote reali di imposizione sui vini comuni e fini oscilleranno pertanto non da 8 a 15 lire per litro, ma continueranno ad oscillare in media tra 12 e 22 lire! Quale, invece, la soluzione da noi proposta? Aliquota unica per vini comuni: 8 lire al litro; aliquota unica per quelli che oggi sono denominati vini fini (non abbiamo alcuna difficoltà ad entrare nel merito di una classificazione eventuale più precisa e tecnica di quella vigente): 16 lire al litro; impossibilità assoluta per tutti i Comuni di andare oltre a 12 lire per i vini comuni ed oltre a 24 lire per i vini fini.

È chiaro che questa posizione è quella che tiene maggiormente conto delle esigenze concrete della produzione e del consumo e che tiene maggiormente conto del principio fondamentale di non accrescere l'imposta di consumo proprio laddove vi è la massa degli operai, degli impiegati, degli artigiani e dei professionisti che consumano vino.

Onorevoli colleghi, qualunque altra soluzione è una soluzione irrazionale. (*Interruzione del senatore Armato*). Non vi è dubbio, cioè, che la soluzione governativa che ci viene prospettata, a nostro avviso lascia inalterate le cose. E badate bene, onorevoli colleghi, che quando vi parlo in questo modo, vi parlo proprio perchè credo, come amministratore comunale, di essere stato uno dei pochi amministratori in Italia che si è sempre battuto tenacemente, contro tutto e contro tutti, per avversare una espansione indiscriminata delle aliquote dell'imposta di consumo sul vino. Il collega Ottani al Consiglio comunale di Bologna mi ha più volte rimproverato per la mania — così egli asseriva — di non voler sovrapporre sul vino. Io parlo, pertanto, coe-

rentemente con quella che è stata non soltanto una mia azione e una mia attività di parlamentare e di modesto studioso, ma con quella che è stata anche una mia attività concreta di amministratore. E parlo, in un certo senso, al di fuori degli interessi contabili e finanziari del comune di Bologna. Il comune di Bologna oggi ha per il vino comune una aliquota di fatto di 12 lire per litro: voi ci proponete 15 lire, aumentabili a 20, 22. Io dovrei, dal punto di vista contabile-finanziario, battere le mani. Perchè interrompete? Fissate 15 lire sulla carta; ma di fatto autorizzate 20, 22 nella reale applicazione!

Ebbene noi diciamo: no! Il vino comune non può essere assoggettato ad una aliquota d'imposta superiore a 12 lire al litro; il vino fino a una aliquota superiore a 24 lire al litro.

Non volete questa impostazione? Accettate per lo meno, partendo da una aliquota base di lire otto al litro, l'impostazione razionale del collega Piemonte, che attribuisce ai Comuni la facoltà di applicare per i vini dai 10 gradi in poi un'aliquota crescente di 100 lire ad ettolitro per ogni grado eccedente. È certo che si tratta di una proposta razionale, che consentirebbe indubbiamente, allo stato di fatto, una radicale repressione delle evasioni di tipo fiscale e di tipo commerciale per così dire, cioè delle adulterazioni del vino. In effetto, il grosso delle evasioni, malgrado ciò che gli interessati possano affermare, non avviene tanto in sede di trasporto da Comune a Comune (la prospettata bolletta unica nazionale da questo punto di vista lascerà il tempo che troverà!), quanto nell'interno del Comune, dal magazzino al dettagliante, attraverso l'annacquamento. Io ho partecipato personalmente ad alcune verifiche ai cosiddetti magazzini ad imposta sospesa; ebbene tutti i contribuenti dicono che annacquano! E tutti chiedono: chi è che non annacqua? L'impostazione del collega Piemonte ridurrebbe notevolmente, teoricamente impedirebbe, questa possibilità di frode. La nuova applicazione si attuerà nei Comuni che hanno capacità, volontà ed organizzazione, per esplicare con efficienza e modernità i compiti tributari.

Come vedete, io ho parlato serenamente, rendendomi conto della complessità del pro-

blema. Credo che mi darete atto, onorevoli colleghi, che l'impostazione che io ho cercato di illustrare non risponde solo ad esigenze fiscali, ma risponde anche e anzi tutto ad esigenze razionali di carattere politico ed economico e al principio fondamentale di ridurre al minimo la portata della indiscriminazione del carico tributario nella imposizione indiretta.

Il collega Lovera in una discussione interessante che abbiamo avuto nei corridoi del Senato mi disse ad un certo momento: « Ma insomma, tu vuoi impedire che il bracciante, l'operaio, beva il vino "Marsala", il vino "Vermouth" ». Onorevoli colleghi, il bracciante e l'operaio bevono o non bevono i vini pregiati non in funzione dell'imposta di consumo su tali vini; ma in funzione della capacità generale di acquisto, in funzione, cioè, del livello dei salari, in funzione della flessione o meno del potere di acquisto data dalla dinamica generale dei prezzi e dal livello generale dell'occupazione. D'altra parte, collega Lovera, a conti fatti, anche se noi limitiamo l'esame al solo settore dell'imposta di consumo sui vini, lei dovrà convenire con me che la nostra posizione è più razionale e giusta della sua. La nostra posizione è quella che consente in ogni caso un'aliquota reale massima per i vini pregiati di 24 lire al litro. Con la sua soluzione non si è mai sicuri del livello dell'aliquota reale.

LOVERA. Più del 50 per cento no.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Il massimo di supercontribuzione consentito del 50 per cento figura nella nostra proposta, non in quella che fa sua!

Per queste ragioni, onorevole Presidente, io mi auguro che al di sopra di ogni schieramento politico di fronte ad una questione così delicata, per i Comuni, per i consumatori e per i produttori, il Senato approvi una soluzione che non sia quella semplicistica di tipo contabile e finanziario, che non sia legata alla visione unilaterale di un settore dei consumi e che soprattutto non sia destinata a restare sulla carta!

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, mantiene anche l'emendamento relativo ai vini spumanti in bottiglia?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Piemonte ha proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nella tabella, alla voce "Vino" aggiungere la seguente nota:

" La tariffa massima sopra indicata è stabilita per vini di 10° di alcool e zucchero ridotto ad alcool.

" I Comuni hanno facoltà di aumentare la tariffa di 100 lire per grado alcoolico e per ettolitro per gradazione superiore ai 10° ».

PRESIDENTE. Il senatore Piemonte ha facoltà di parlare per illustrare quest'emendamento.

PIEMONTE. Onorevoli colleghi, prima di svolgere il mio emendamento, mi sia consentito di rilevare — poichè il collega Fortunati insiste, col suo articolo sostitutivo, a voler tassare diversamente i vini fini in confronto a quelli comuni — quanto sia difficile compiere questa discriminazione, fra le due qualità di vini, nel momento attuale del commercio vinicolo e colla legislazione in vigore.

Si è già dovuto rinunciare alla presunzione che i vini venduti in bottiglia siano da ritenersi vini fini.

I vini fini sono realmente tali per le loro proprietà organolettiche le quali si formano quasi sempre con l'invecchiamento naturale. Nulla quindi di più facile che introdurre nelle città vino fine in botte, denunciandolo come vino comune per pagare la minor tassa daziaria, e poi procedere all'imbottigliamento e alla posa delle etichette.

Noto inoltre che il commercio dei vini fini è falsato dalle più deplorabili sofisticazioni. Per esempio, esiste ed ha sede a Milano una certa società Subinaghi, la quale pone in commercio essenze a base di alcool, eteri e sostanze vegetali, sedicenti atte a trasformare vini comuni in altri pregiati o tipici, di determinata qualità, violando pressochè impunemente le disposizioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dal decreto-legge 1° luglio 1935, n. 1361.

Questa Società ha messo in commercio aroma per vini moscato, moscato-champagne, Malaga e non so quali altri. Essa ha una attiva clien-

tela a Trieste e nel porto franco di questa città. È facile dedurre che vini comuni, prodotti all'estero, sono mimetizzati in vini pregiati nostri. E poichè basta un chilogrammo di tali essenze per lavorare 300 litri di vino, è facile misurare il danno che subisce od incombe alla nostra più eletta viticoltura.

Certo la legge vieta la sofisticazione e può punire cotali delinquenti, ma le pene pecuniarie, anche se aumentate, colla legge 23 febbraio 1950, n. 66, di 50 volte quelle che erano nel 1925, sono così esigue da essere praticamente inefficaci.

Io sarei d'accordo col collega Fortunati nel tassare maggiormente i vini fini, i quali hanno un notevole maggior valore commerciale, ma allo stato delle cose, la qualificazione dei vini fini, in confronto a quelli comuni, non è possibile e si presta a gravi ingiustizie. La situazione attuale potrà modificarsi e rendere possibile la discriminazione fra vini fini e comuni, quando sarà posto un fine alle sofisticazioni predette, colpendo con gravi pene corporali i colpevoli, e quando si sarà esteso e perfezionato l'istituto del certificato d'origine da riservarsi ai soli vini pregiati.

Venendo ora all'emendamento da me presentato, esso è stato ispirato, in via — direi — subordinata, dalla situazione in cui verranno a trovarsi parecchi dei nostri maggiori Comuni applicando le tariffe stabilite dal progetto. Per esempio, nel comune di Milano, nell'esercizio 1950, sono stati sdaziati 1.395 ettolitri di vino in base alla tariffa legale prevista dalla legge in vigore di lire 800 l'ettolitro, più un supero di altre 1000 l'ettolitro (supero del 1948, ignoro se successivamente sia aumentato). Colla tariffa proposta di lire 1500 l'ettolitro, il Comune avrà un minor introito di lire 300 l'ettolitro e cioè, in definitiva, 418 milioni e mezzo in meno. Una falla quindi equivalente nel bilancio che non sarà agevole turare con altri proventi, anche se Milano è una città di grandissime risorse e di possibilità superiori a qualsiasi altra.

Ma lo scopo principale a cui il mio emendamento mira è quello di iniziare un metodo di tassazione daziaria del vino che, sviluppato gradualmente e perfezionato, riesca a notevolmente diminuire la pratica dell'annacquamento

che danneggia ad un tempo il consumatore, il Comune e la viticoltura.

L'onorevole ministro Vanoni ha calcolato — se bene ho inteso — nella sbalorditiva cifra di otto milioni di ettolitri all'anno, la quantità di acqua che gli italiani acquistano e consumano come vino.

Io ho ristretto le mie indagini a quanto avviene nel comune di Milano.

Vino sdaziato nel 1940, ettolitri 1.474.000; vino sdaziato nel 1948, ettolitri 1.310.000; vino sdaziato nel 1949, ettolitri 1.335.000; vino sdaziato nel 1950, ettolitri 1.395.000.

Evidente tendenza alla diminuzione se si tien conto che la popolazione di Milano è in costante aumento, che nel decennio 1940-1950 è stato di almeno 300 mila abitanti.

La tassazione unica, indifferenziata, qualunque sia il grado alcolico del vino, spinge ed incita i grossisti ad acquistare unicamente vini ad alta gradazione alcolica. Il grosso del commercio vinicolo non è più fatto in base alle qualità organolettiche della merce, ma sulla sua gradazione alcolica. Poichè il costo unitario di ogni grado risulta più basso quanto maggiore è la gradazione alcolica, rimanendo costante la tassa, conviene maggiormente introdurre vini ad alto grado. Così nelle grandi città si introducono quasi esclusivamente vini di 15 gradi e più.

I consumatori invece, nella loro grande massa e per il loro ordinario consumo, richiedono vini di moderata forza alcolica. Poichè la tassazione daziaria unica rende non conveniente l'acquisto di tali vini e meno ancora quelli di bassa gradazione, coi quali tagliare i vini di grado elevato, nulla di più comodo e di più profittevole, pel grossista, che allungare con acqua i vini di 15 e 16 gradi e ridurli a 12, 11, 10 gradi. Così il volume del vino acquistato aumenta almeno di un quarto, quarta parte che non paga dazio, ma è acqua e si vende per vino; si froda così il Comune, si rovina il viticoltore, e si gabba il consumatore.

Nella sola città di Milano, da quanto mi è riferito da persone tecniche, oneste e in posizioni professionali tali da conoscere abbastanza approssimativamente la verità, l'acqua che si vende per vino s'aggira sui 350-400 mila ettolitri all'anno!

Imperversa in Italia la crisi vinicola con una produzione inferiore ai 40 milioni di ettolitri e non abbiamo avuto uguali crisi nelle annate 1907, 1908, 1909 quando la produzione saliva a 50, 55 e anche più milioni di ettolitri e la popolazione era inferiore di più di 10 milioni di abitanti di quella attuale.

È opinione generale che la diminuzione del consumo del vino sia dovuta ad un cambiamento del gusto e della moda; ma, in verità, nei Comuni rurali — almeno nella mia Regione — tale diminuzione nel consumo del vino non esiste o è trascurabile. La buona gente di campagna preferisce ancora il sano e nutriente vino a tutti gli abbominevoli intrugli che si sostengono in grazia di una sfacciata e petulante réclame ed in grazia di un certo snobismo decadente, che hanno presa nei grandi centri urbani e in particolare nelle città più popolate.

Questi gusti irrazionali e, direi, perversi si diffondono in ragione diretta della cattiva qualità del vino offerto ai consumatori. Il vino genuino, quale risulta dalla fermentazione del mosto d'uva, anche se di modesta gradazione alcoolica, è un prodotto normalmente equilibrato, con armonica proporzione di alcool, acidi naturali, materia colorante e sali diversi. Queste sostanze, anche all'infuori dell'alcool, danno sapore, *bouquet*, gradevolezza al vino ed hanno importanza alimentare e talvolta anche curativa, come per esempio i migliori vini rossi dell'isola d'Elba che contengono oltre 8 decimi di grammi per litro di fosfato di ferro completamente assimilabile dall'organismo umano.

I giudiziosi tagli di vini genuini di modesta gradazione alcoolica con quelli ad alta gradazione, certo turbano, alterano l'equilibrio e la armonia del rapporto degli elementi costitutivi che ciascuno dei vini da miscelarsi possiede, ma non in maniera così grave, così drastica, da impedire che dai tagli risultino vini correnti, da pasto, di giusta gradazione e gradevoli. Invece il semplice annacquamento, specie se abbondante, scompiglia, terremota l'equilibrio e l'armonia fra le sostanze costituenti il vino e lo riduce ad una bevanda insipida e disorganizzata e, alla degustazione, fatua e repulsiva.

Nelle grandi città adunque il consumo del vino declina e il gusto degenera, perchè è offerto al consumo vino fortemente annacquato,

per definizione cattivo. Non mi illudo che la proposta da me fatta sia sufficiente a raggiungere lo scopo a cui mira, quello di non rendere conveniente l'uso dell'annacquamento causato dall'unicità della tassa, sia pure diversa per ogni scaglione di Comuni. Per raggiungere un tale ideale occorrerebbe fissare quale è la gradazione più razionale per il grande corrente consumo, che del resto più o meno coincide con quella del vino derivato dalla fermentazione del mosto d'uva, raccolta a completa maturazione e prodotta da viti coltivate in ambienti medianamente atti alla sua coltura; questa gradazione sta fra i 10 e i 12 gradi. Prendendo come base il vino di 11 gradi, si dovrebbe dividere la tariffa stabilita per ognuno dei quattro scaglioni, in cui si sono divisi i Comuni, per 11 e tassare il vino moltiplicando il quoziente così ottenuto per la sua gradazione alcoolica. I vini di 11 gradi pagherebbero la tariffa stabilita e quelli di minore o maggior gradazione sarebbero tassati proporzionalmente in meno od in più.

Ma se la mia proposta non raggiunge appieno il suo scopo, tuttavia intacca il profitto fraudolento degli annacquatori e inaugura un sistema di tassazione più razionale, sulla base della gradazione alcoolica, sistema di possibile perfezionamento in un prossimo avvenire.

Al mio emendamento prevedo due obiezioni più importanti. La prima verrà, immagino, dai viticoltori del Mezzogiorno i quali, colla tariffa in uso, conservata nella sua essenza dal progetto in esame, sperano di trovare, per i loro prodotti, normalmente di alto grado alcoolico, più facile collocamento nei grandi centri urbani. Rispondo ricordando loro che vini di 15, 16 gradi e anche più si possono altresì ottenere da vini di bassa gradazione alcoolica mediante il procedimento di concentrazione a freddo. Non ho elementi esatti per indicare a quanto ammonti la produzione di tali vini; mi basterà però ricordare che un ispettore compartimentale d'agricoltura subordina la concessione, o il suo parere di concessione, del contributo statale di miglioramento fondiario alle cantine sociali e alle cooperative di produttori di vino, desiderose di costituire, ingrandire o migliorare enopolii, al contemporaneo impianto della apparecchiatura di concentrazione a freddo.

D'altra parte dal peggioramento del gusto, conseguente all'annacquamento del vino, e dal diffondersi dell'uso delle bevande analcoliche, è colpita tutta la viticoltura del nostro Paese e quindi anche quella del Mezzogiorno. Noto, per esempio, che in Francia, nel dipartimento dell'Hérault e in quelli finitimi, si producono milioni di ettolitri di vino sugli 8 gradi, i quali, convenientemente tagliati con vini di alta gradazione — un tempo forniti dal nostro Mezzogiorno ed ora da altre plaghe e soprattutto dall'Algeria e dalla Tunisia — riforniscono in gran parte di vino da pasto di uso popolare il grande mercato di Parigi, e la Francia non soffre di crisi vinicola. Nessun negoziante in vini della Francia o della Svizzera acquista vino per annacquarlo; in Italia, ove si producono i migliori vini da taglio, si tagliano con... l'acqua!

La seconda obiezione molto diffusa — e sono principalmente i grossisti ed i negozianti di vini a propalarla — è quella della grande difficoltà, anzi impossibilità, di applicare praticamente il dazio, sulla base della gradazione alcoolica, per l'inceppo al commercio causato dalle molteplici operazioni di controllo e di analisi che sarebbero necessarie.

Intanto noto che l'emendamento proposto non crea un obbligo, ma dà facoltà ai Comuni di avvalersi di tale sistema. È facile prevedere che quasi tutti i Comuni al di sotto di 50 mila abitanti non l'applicheranno, perchè nei piccoli centri l'annacquamento non si usa od ha poca importanza. La coltivazione della vite in Italia è così diffusa per cui nelle minori località si è determinata una formazione del gusto adattata alla produzione locale che difficilmente si lascia sviare od imbrogliare.

Il mal costume, lo scandalo dell'annacquamento a dosi massive, è proprio delle grandi città nelle quali l'alta tariffa daziaria e l'afflusso di popolazione d'origini le più diverse, lo favoriscono; ma in questi grandi centri il commercio del vino è pressochè monopolizzato da relativamente pochi grossisti, molto facilmente sorvegliabili.

Naturalmente occorre che la bolletta d'accompagnamento diventi una cosa seria, un documento probatorio e a questo soccorre l'ordine del giorno dei colleghi Lovera ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo, i

cui postulati non possono restare lettera morta, ma dovranno tradursi in disposizioni concrete in questa legge o nel regolamento. Se questo non avverrà, penso che i Comuni i quali optassero per il sistema di tassazione per gradazione alcoolica, abbiano facoltà e diritto di rifiutare l'autorizzazione di immissione al consumo di quelle partite di vino, la di cui bolletta d'accompagnamento non indicasse, per lo meno, la gradazione alcoolica.

Se la bolletta conterrà obbligatoriamente tale indicazione, il Comune interessato controllerà se e quando lo riterrà opportuno di farlo, la gradazione denunciata, con il prelievo di campioni e coll'analisi chimica, colpendo congruamente le false dichiarazioni. In cosa consistano queste difficoltà di applicazione del metodo di tassazione daziaria per gradazione alcoolica, artificialmente dipinte come insormontabili, io non vedo e ognuno dei colleghi può rendersi agevolmente conto che in effetti non esistono.

Onorevoli colleghi, io non faccio parte del gruppo viti-vinicolo di questa Assemblea come di nessun altro gruppo particolaristico, perchè ritengo che gli interessi che essi rappresentano, anche se degnissimi di difesa, debbano esser subordinati a quelli generali del Paese e ho la impressione che l'appartenenza a cotali gruppi, anche quando non è dettata da meno nobili fini, poco o tanto costituisca un impegno morale che poco o tanto limiti la libertà di scelta e di giudizio quando sorga contrasto o contestazione fra le necessità collettive e quelle particolari. Ma, in questa occasione, ritengo che quanti sono convinti che il risanamento della industria vinicola e le sorti della nostra viticoltura dipendono anzitutto da un'imposizione daziaria del vino che ne ostacoli e, gradualmente, ne impedisca l'annacquamento, causa di subite, imponenti e scandalose fortune e del diffondersi del pervertimento del gusto, saranno d'accordo ad approvare il principio razionale della tassazione secondo la gradazione alcoolica, piuttosto di quello rudimentale, empirico e, direi, barbaro in uso e perpetuato dal progetto in esame, e spero e confido che Commissione e Ministro non vi si opporranno.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Ciasca, tendente a cancellare nella tabella la voce « vini

spumanti in bottiglia, una, lire 100 », deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOVERA. Il collega Fortunati mi ha chiamato in causa, ma sarei intervenuto anche senza il suo invito. Ho il piacere di informarlo che concordo con lui sulla prima parte dell'emendamento che egli propone; cioè sono di avviso che converrebbe fissare un'aliquota uguale per tutti i Comuni, purchè, naturalmente, questa aliquota possa conciliare gli interessi degli amministratori, ai quali si dimostra particolarmente sensibile il senatore Fortunati, e gli interessi dei produttori dei quali mi faccio sostenitore io. Ritengo infatti che noi ci dobbiamo preoccupare non soltanto o, meglio, non tanto, di difendere gli interessi delle amministrazioni, quanto di difendere la produzione del vino. E vorrei ricordare che proprio in questi giorni di vendemmia tutti i produttori sono allarmati per il basso prezzo dell'uva. Queste categorie di lavoratori meritano tutto il nostro rispetto ed il nostro interessamento, anche per il numero considerevole di essi (si parla di milioni di italiani che lavorano nella produzione del vino: circa 12, mi suggerisce il collega Armato). Vorrei ricordare inoltre che questa categoria di agricoltori è quella più soggetta ai rischi degli agenti atmosferici, perchè durante tutto il ciclo di produzione dell'uva il viticoltore ha sempre da temere che il suo prodotto gli sia danneggiato o distrutto, e ciò fino al momento della vendemmia. Quindi noi dobbiamo preoccuparci di tutelare gli interessi dei produttori ed è difficile farlo in egual misura per la varietà della produzione, determinata dalle diverse caratteristiche delle regioni vinicole del territorio nazionale. Ed è anche difficile tenere conto degli interessi spesso in contrasto tra i produttori del nord e quelli del sud. A questo proposito affermo che l'emendamento proposto dal collega Piemonte indubbiamente è dannoso alla produzione vitivinicola del Mezzogiorno e perciò inaccettabile.

Ritorno ora all'emendamento Fortunati. Io sarei favorevole alla fissazione di un'aliquota uguale per tutti i Comuni; bisognerà però che vediamo di trovare una cifra che contempere tutte le esigenze. Ma sostengo soprattutto

la necessità della unificazione della tariffa in tutti i Comuni, per tutti i vini; ritengo che la divisione proposta dal collega Fortunati tra i vini comuni e i vini fini...

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Non è una mia proposta: c'è già.

LOVERA. Allora possiamo farne la storia e ricordare che questa suddivisione non c'era in passato e che soltanto successivamente si è creata una differenziazione di tariffa per i vini in bottiglia. Ora io approvo questa volontà di semplificare, col fare una tariffa unica per tutti i vini, tranne che i vini spumanti ed a questo proposito vorrei fare una precisazione. Che cosa dobbiamo intendere per vini spumanti?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ma la legge e il regolamento contengono la definizione!

LOVERA. Per vini spumanti si devono intendere soltanto quelli che vanno sotto il nome di spumanti. Circa il problema della unificazione delle tariffe faccio osservare che in realtà è difficile poter stabilire con sicurezza una differenziazione fra vini comuni e vini fini, perchè anche fra i cosiddetti vini fini esistono produzioni di pregio diverso. Per esempio il tipo di Marsala Florio ed il tipo comune non credo si possano definire ambedue egualmente vini fini. Indubbiamente dovremmo fare delle differenze tra vini appartenenti allo stesso tipo; inoltre sono certamente vini fini alcuni tipi che non sono invece compresi nella categoria dei vini fini. Ciò sta a dimostrare la difficoltà che sorge quando si vogliono catalogare i vini comuni e i vini fini. Ma soprattutto mi pare che con questa differenziazione commetteremmo una ingiustizia sociale, perchè danneggeremmo i produttori che danno la produzione migliore, mentre favoriremmo coloro che guardano alla quantità e non alla qualità. Sarebbe una ingiustizia sociale anche perchè costringeremmo sempre il meno abbiente a bere vini cattivi, poichè se questi può di tanto in tanto concedersi il lusso di bere un bicchierino di Marsala, o di altro vino di maggior costo, naturalmente fa il conto della differenza del prezzo, sul quale incide l'imposta di consumo e quindi è portato a bere il vino di qualità peggiore, perchè costa meno. Dobbiamo invece ottenere che sparisca il vino cattivo; ed io sono, e dobbiamo esserlo tutti, contro la quantità in

favore della qualità. In conseguenza non dobbiamo tassare di più il vino migliore.

E vi sono altri motivi per sostenere questa tesi. Coloro che sono predisposti alle frodi sarebbero invogliati a frodare sempre più, perchè nel campo dei vini fini la frode è più redditizia. In ultimo c'è un problema di moralizzazione; dobbiamo tutelare gli onesti. Ora se noi conserviamo questa distinzione tra vini comuni e vini fini, non facciamo altro che rendere più facili i guadagni dei disonesti, perchè è facilissimo introdurre nel territorio del Comune di consumo col nome di vino comune, per evitare la maggior tariffa, quello che poi si venderà come vino fino, a tutto vantaggio del frodatore.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Questa è una contraddizione.

LOVERA. Mediti sulle sue e sulle mie argomentazioni e vedrà che non c'è contraddizione.

Comunque, per queste ragioni, che ho enumerato e che ripeto a conclusione: giustizia fiscale, giustizia sociale, volontà di favorire la produzione migliore qualitativamente, e di evitare le frodi a vantaggio di coloro che speculano sul vino a danno di coloro che lo producono o lo consumano, se sono disposto ad accettare la proposta Fortunati di fissare una tariffa unica per tutti i Comuni, ritengo soprattutto necessario stabilire una tariffa unica per tutti i vini, conservando solo la differenza per gli spumanti.

PRESIDENTE. Ella è contrario alla distinzione tra vini comuni e vini fini e vorrebbe la unificazione dei due tipi. Ora, questo costituisce un emendamento all'emendamento Fortunati. La prego quindi di formulare tale emendamento e di presentarlo con la firma di altri cinque senatori oltre la sua.

LOVERA. Accetterei anche integralmente la cifra che il collega Fortunati propone, di otto lire. Quindi non presento per questo motivo nessuno emendamento alla prima parte dell'emendamento Fortunati, mentre ne respingo la seconda parte riguardante la istituzione di una tariffa superiore per la categoria dei vini fini.

ARMATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO. Io che sono tra i più silenziosi di questa Assemblea ho un particolare dovere

di intervenire in questa discussione come rappresentante di una Regione eminentemente vinicola, di una provincia, particolarmente, che basa la sua economia quasi esclusivamente sul vino. Lo farò con quella sintesi e quella rapidità che mi sono abituali.

Le questioni sono due: si discute su due emendamenti abbinati, l'emendamento Fortunati, che poi non è altro che l'articolo 9 della relazione di minoranza, e l'emendamento del collega Piemonte. È il caso di dire: «dagli amici mi guardi Iddio, dai nemici mi guardo io». Non mi aspettavo infatti proprio dal collega Piemonte una simile proposta; evidentemente egli è poco informato di quelle che potrebbero essere le conseguenze dell'approvazione del suo emendamento. Non basta essere buongustai e assaggiatori di vino per conoscere il problema del quale si discute.

Dunque, dicevo, dobbiamo discutere su due emendamenti abbinati e vorrei, onorevole Presidente, avere da lei un autorevole chiarimento: la discussione verte su entrambi gli emendamenti e l'emendamento Piemonte non è che una subordinata di quello Fortunati al quale non parve vero di afferrarsi alla richiesta di Piemonte.

PRESIDENTE. V'è anche la proposta della maggioranza della Commissione, non lo dimentichi.

ARMATO. Non la dimentico, perchè io, combattendo i due emendamenti, la sostengo.

Dunque, prima della guerra il vino aveva un'imposta unica. Credo che anche gli avversari in questa discussione mi diano atto di ciò. Fu immediatamente dopo l'ultima guerra, e precisamente nel 1945, che, con un decreto-legge, avvenne una tripartizione nelle tariffe daziarie: vini comuni, vini fini, vini in bottiglia. Esperimento pessimo (*segni di diniego del senatore Fortunati*)... caro collega Fortunati, lei non può pretendere di persuadermi con un sorriso di diniego, nè mi ha persuaso col suo ragionamento (*commenti*); ammiro la sua cultura e la sua competenza, sicchè la definirei il filosofo della scienza finanziaria; ho potuto ammirarla anche in Commissione, però è un teorico che difficilmente riesce a far breccia sul terreno pratico sul quale ci muoviamo in questo momento.

1948-51 - DCLXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1951

Ripeto: pessimo esperimento, fino al punto che nel 1948 — non ricordo esattamente la data — con un voto del Parlamento, si sopresse la voce: vini in bottiglia.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Si trattò di un decreto-legge.

ARMATO. Non mi interrompa con delle obiezioni senza base. Se si trattò di un decreto-legge, non vi è alcun dubbio che ad esso fece seguito un voto del Parlamento.

Fu quindi soppressa la voce «vini in bottiglia», perchè era assurdo mantenerla. Si consideri, ad esempio, che il lambrusco non può vendersi che in bottiglia.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Non è vero nemmeno che fosse sufficiente l'imbottigliamento per l'inclusione nella categoria: «vini in bottiglia»!

ARMATO. Io non ho mai visto del lambrusco che non sia in bottiglia. Credo che per ragioni tecniche il lambrusco vada imbottigliato.

Ma questo era soltanto un esempio, l'argomento serio sul quale richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi è che noi dovremmo indirizzarci verso il commercio dei vini in bottiglia, perchè è questo il mezzo più sicuro per garantire la genuinità del prodotto, non certo l'emendamento del senatore Piemonte, dato che l'annacquamento, la sofisticazione dei vini può avvenire in tutti i momenti della loro circolazione.

Abbiamo ora due voci: vini comuni e vini fini. Io vorrei che il collega Fortunati, che sostiene molto... annacquatamente l'emendamento del senatore Piemonte che è peggiore della sua stessa richiesta principale, cioè del mantenimento della distinzione, mi desse la definizione dei vini fini. Il vino fino lo crea il gusto, il palato, la moda... (*Interruzione del senatore Fortunati*).

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, la prego di non interrompere.

ARMATO. ...non certamente il grado alcolico; per lo meno è assai imbarazzante, difficile, direi è impossibile, almeno per ora, una netta ed equa distinzione tra i vini detti comuni e quelli fini. Infatti fra questi ultimi sono, allo stato, compresi prodotti come il « Marsala » che al netto dell'imposta di consumo, talvolta anche al lordo, ha un prezzo di vendita al consumatore più basso di altri clas-

sificati comuni e che sono vini da pasto, è vero, ma sono consumati dagli abbienti nei migliori ristoranti.

Dunque difficoltà, impossibilità di distinzione e quindi arbitraria la classificazione, tanto è vero che, in una conversazione avuta qualche giorno addietro col collega Fortunati, egli ha dovuto convenire su tale obiezione concludendo che si potrebbero comprendere nella voce « fini » anche tali vini: stiano quindi in guardia i colleghi rappresentanti di altre regioni per la deprecata eventualità che le due categorie dovessero permanere. Altra difficoltà, onorevoli colleghi, è l'accertare per i vini che si trasferiscono da un punto all'altro se si tratti di fini o di comuni. Si favorisce in tal modo la frode all'Erario, si favorisce anche la sofisticazione. Quanti vini compresi nella tariffa di vini fini non viaggiano, allo scopo di evitare il pagamento della imposta superiore, come vini comuni? Da ciò nasce anche la concorrenza illecita, fraudolenta agli operatori più onesti con discredito del prodotto e col conseguente allontanamento del consumatore non abiente proprio dal tipo di vino che tenderebbe a consumare.

Nulla da obiettare, in linea puramente ideologica, al principio di imporre un maggiore tributo ai prodotti consumati dalle classi più facoltose, ma noi contestiamo l'applicabilità, almeno allo stato attuale della legislazione vitivinicola, di tale sano criterio. La applicazione è praticamente impossibile per i vini e prova ne sia che, come si è visto, è avvenuto il rovescio di ciò che si voleva.

Io debbo scendere subito a quello che è il problema che maggiormente mi interessa, ma debbo premettere che l'unificazione non veniamo a sostenerla ora attraverso il progetto ministeriale e la relazione di maggioranza. L'unificazione i vitivinicoltori di tutta Italia, e per essi il gruppo parlamentare vitivinicolo, di cui ho l'onore di far parte, all'unanimità la richiedono da anni. Io stesso, onorevoli colleghi, ho dovuto, quando il progetto tardava a venire in discussione, per l'assillo che ci veniva dalle classi interessate, dalle regioni interessate, per la crisi incombente e grave del vino, presentare all'onorevole ministro Vanoni una interrogazione con la quale chiedevo lo stralcio dal progetto di riordinamento della finanza

locale della parte relativa alla disciplina della imposta sulle bevande, formandone un progetto a parte da presentare al Parlamento con la procedura d'urgenza.

Onorevoli colleghi, la crisi vinicola che incombe sul Mezzogiorno, sulla Sicilia, sulla provincia di Trapani particolarmente, l'ha riconosciuta con quella lealtà che gli è propria l'onorevole Fortunati anche oggi. Ricorderò al Senato che la ditta « Florio », e quando dico « Florio » ricordo la ditta più importante, minacciò di chiudere i battenti e più tardi ha dovuto ridurre a metà le unità lavorative e impiegate e fu per la nostra tenace opera in favore di quei lavoratori minacciati, malgrado non si potesse disconoscere, in gran parte, la fondatezza delle ragioni addotte dalla ditta, fu per l'intervento autorevole ed appassionato dell'onorevole Rubinacci, allora Sottosegretario, ora Ministro del lavoro, che si poté, dopo lunghe trattative, ottenere la riduzione del numero dei licenziati ed una più larga liquidazione di competenze.

Ebbene questo è un indice della crisi del Marsala. Ora il problema della unificazione non può essere impostato su uno schema ideologico praticamente controproducente. È un appello che faccio all'onorevole Fortunati affidandomi alla lealtà sua e dei suoi colleghi di estrema sinistra. Una questione di questo genere non è soltanto politica; io ritengo che ognuno di noi non può che votare secondo la propria esperienza e la propria coscienza. Come voterebbero il calabrese Musolino, il siciliano Li Causi, l'amico siciliano Salvatore Molè e tutti gli altri onorevoli colleghi meridionali di quella parte, se si rendessero conto, e confido se ne renderanno conto, del danno che ha apportato alla industria del « Marsala » una imposta che raggiunge quasi, in alcuni Comuni, il valore stesso del prodotto?

Ho qui il verbale di riunione degli industriali enologici siciliani in Marsala, riunitisi nel settembre 1948, allo scopo di cercare i mezzi atti ad ovviare alla grave crisi del vino. Un ordine del giorno che invocava la unificazione dell'imposta di consumo fu votato all'unanimità dai presenti, tra cui l'onorevole Ignazio Adami deputato regionale per il Partito comunista e segretario della Camera del lavoro della provincia di Trapani.

Anche lui non ha potuto non riconoscere che una delle cause della crisi è il forte tributo che incide sul vino Marsala. E vengo subito alla conclusione (*Interruzione del senatore Mazzoni*). Forse risponderò anche a te, amico Mazzoni, che vuoi trasformare l'uva in marmellata!

MINIO. Il vino comune a 15 lire. Va bene?

ARMATO. Vi daranno l'acqua! (*ilarità*). Il senatore Piemonte ha chiesto col suo emendamento la tassazione per gradi: è un criterio ancora più inopportuno di quello della distinzione fra vino fino e vino comune. Ho qui il parere dei tecnici: « La proposta sarebbe praticamente inattuabile perchè ogni Comune dovrebbe attrezzare costosi laboratori per le analisi ». (Immaginate voi ad ogni spedizione un'analisi?) « e la necessità di analizzare ogni carico, specie se con varietà di gradazioni, porterebbe a dannosissimi ritardi di ordine tecnico-commerciale nel traffico e nella immissione del vino al consumo, nonchè d'ordine finanziario nella riscossione delle imposte; data la mancanza di norme precise nonchè di assoluta efficacia dei metodi di analisi, data... » (*Interruzioni dalla sinistra, commenti*). Io vi ho parlato, onorevoli interruttori dei nostri vini e della classe operaia che in essi lavora. Quando, in tempi lontani, parlamentari come Edoardo Pantano e Vincenzo Pipitone rimanevano soli a battersi in Parlamento per la difesa dei vini nostri, non difendevano interessi di particolari industriali, ma difendevano una industria, quella del « Marsala » che è di interesse nazionale e con essa difendevano, come io meno autorevolmente oggi difendo, milioni di lavoratori del Mezzogiorno che dalla produzione e dalla industria del vino traggono i mezzi di sussistenza. Del resto (*interruzioni dalla sinistra*) la tassazione per gradi alcolici sotto il profilo equitativo è assurda perchè, come risulta dai dati delle Camere di commercio, la maggior parte dei vini di minor gradazione ha peculiari caratteristiche per cui viene ad acquistare un valore mercantile superiore ai vini di maggior gradazione; e qui ricordo il Barbera, il Barolo e il Chianti e potrei indicarne altri. Dunque avremmo vini di minor gradazione che pagherebbero meno dei vini di maggior gradazione, ma si venderebbero a maggior prezzo. Il prezzo

medio del vino piemontese, franco arrivo, è di 460 lire, il prezzo medio del vino di Puglia arriva ora a 445 ed è evidentemente di grado superiore. Bisogna poi aggiungere le spese di trasporto che dal Mezzogiorno sono notevoli.

Se la proposta del senatore Piemonte ha lo scopo di introdurre il tributo *ad valorem*, mentre tale scopo non sarebbe raggiunto, in realtà essa non farebbe che creare una gravissima ingiustizia a danno di tutta la produzione naturale ad alto grado e quindi in specie di tutto il Meridione. Ciò significherebbe spingere tutta la produzione ad alto grado ad abbandonare la cura delle colture ed il miglioramento qualitativo per avviarsi ad altra di tipo inferiore sul mercato italiano. Ebbene, onorevoli colleghi, potremmo anche noi della Sicilia diminuire il grado dei nostri vini ed aumentarne la quantità. Il valore del nostro vino è dovuto al sole, alla terra arida, ma è dovuto anche alla coltura; cambiando coltura, cambiando soprattutto la potatura, potremmo produrre anche noi vini la cui quantità arriverebbe anche al doppio della media normale e potremmo portare i nostri vini di 16, 14 gradi a 9 e 10 gradi il che spezzerebbe anche l'equilibrio naturale tra Nord e Sud. Sarebbe lo strozzamento della economia meridionale.

Ma è questo che si vuole? Fare scomparire un vino pregiato, una industria, la sola in Sicilia che abbia interesse nazionale?

GAVINA. Perchè distruggerla?

ARMATO. L'ho detto: quando noi dovessimo cambiare coltura per ottenere un prodotto quantitativamente maggiore, avremmo una gradazione minore ed allora distruggeremmo un tipo di vino che fa onore all'Italia. Io credo che non ci sia parlamentare di alcuna regione che non senta il dovere di protestare contro tale assurdità e di sostenere un prodotto che fa onore al nostro Paese e fa vivere milioni di lavoratori. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Potrei rispondere ai colleghi che con piatte interruzioni ancora vorrebbero difendere il loro atteggiamento che è qui, nel campo della realtà legislativa e non in quello della retorica, che io saggio la volontà di venire incontro alle zone depresse... (*Interruzione dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Armato, concluda.

ARMATO. Mi proponevo di essere breve, onorevole Presidente, ma il fuoco di fila delle interruzioni mi ha imposto di rispondere. Comunque sono già alla conclusione.

Per la Sicilia, la unificazione dell'imposta è questione vitale. (*Commenti dalla sinistra*).

Bisogna salvare il moscato di Pantelleria, di questa isoletta straziata che nelle sue balze rocciose ne produce una quantità minima (1/5 - 1/6 di rendimento per ettaro); bisogna liberare dall'incubo i vini meridionali. Il Governo dovrà sentire presto il dovere di fare una vera politica del vino, perchè sulla industria vitivinicola, e su quelle sussidiarie, vivono circa 12 milioni di lavoratori. Il Senato oggi dirà, nella sua maggioranza, respingendo i due emendamenti, che l'industria vinicola del « Marsala », liberata da una discriminazione tributaria assurda, vessatoria, deve ritornare alle classiche tradizioni portando con decoro il nome italiano oltre i confini della Patria.

UBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Desidero richiamare l'attenzione del Senato sulla necessità di non aggravare l'attuale situazione finanziaria dei Comuni. In molti casi essa è deficitaria. Questa legge dovrebbe soprattutto risolvere il problema dell'equilibrio finanziario dei Comuni, ma ciò nonostante talune sue disposizioni minacciano di pregiudicare invece l'assetto dei bilanci comunali. Anzitutto la modifica delle aliquote della imposta di famiglia ha una profonda incidenza sul gettito di questa imposta, almeno fino a quando gli accertamenti non saranno più adeguati. Ma se si propongono emendamenti come quelli relativi all'imposta di consumo sul vino che riducono anche le aliquote proposte nel progetto governativo, metteremo moltissimi Comuni e specie i maggiori in gravissime difficoltà. Il comune di Padova, per esempio, ha fatto uno sforzo grandissimo per arrivare all'equilibrio del bilancio, ma oggi, anche applicando la proposta governativa, tornerà in *deficit* e vedrà annullati i suoi sforzi. Così dicasi anche per il comune di Venezia che, se si applicassero queste proposte, anche quelle governative, farebbe

1948-51 - DCLXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1951

un passo indietro notevolissimo. Anche la mia provincia è una provincia vinicola, per cui sono sensibile alle preoccupazioni dei produttori vitivinicoli, ma ritengo che sia necessario contemperare le esigenze della produzione con le esigenze parimenti indispensabili dei bilanci comunali. Se questa legge non riuscirà entro un anno o due a portare l'equilibrio nelle finanze comunali avremmo costruito sulla sabbia; non avremmo risolto il problema che ci proponiamo di risolvere con questo disegno di legge e moltissime amministrazioni comunali si troverebbero nella impossibilità di fare i propri bilanci. Non si prospetta nuovamente il pericolo, che si desidera fugare per sempre, delle integrazioni statali? Non si trovano nelle disposizioni proposte possibilità di entrate adeguate per eventualmente supplire ad una drastica riduzione dei dazi di consumo sul vino. Alcuni Comuni, col progetto del senatore Fortunati, perderebbero i due terzi delle loro entrate relative alle imposte di consumo sulle bevande vinose, e qualche Comune una percentuale anche maggiore. Nei grandi Comuni le perdite sarebbero dell'ordine di grandezza di centinaia di milioni.

Pensiamoci seriamente. Per risolvere il problema di aiutare la produzione del vino, per il quale vi sono indubbiamente rimedi ben più efficienti — dalla tutela dei vini tipici a quello della lotta contro le sofisticazioni — vediamo di non compromettere e gravemente le finanze comunali e, senza raggiungere lo scopo, imporre ai Comuni insostenibili sacrifici. (*Applausi dal centro*).

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Onorevoli colleghi, in verità la discussione ha preso un'animazione tale da pensare che si stia discutendo dopo colazione e non prima; ma effettivamente si tratta di una questione di fondo che noi non possiamo guardare solo da un punto di vista fiscale. Io vorrei rispondere al collega Mazzoni, io che non sono amministratore e non sono produttore, ma sono consumatore (confesso che un buon bicchiere di vino mi piace), che penso che noi il vino continuiamo a considerarlo come un genere di lusso e a trattarlo regolarmente come tale; e da qui viene la divisione tra vini e vini, tra

vini comuni e vini fini, la quale divisione potrà essere fissata su elenchi, ma poi è fissata, è stato già detto, dal palato. Tutto a favore dei vini non fini, tutto per spingere i produttori a produrre vini meno fini, perchè ne è più facile la vendita, piuttosto che incitarli a produrre vini migliori che possano essere accessibili a tutti. Ecco perchè sono d'accordo sull'unificazione della tariffa, perchè questa va a vantaggio della qualità e, accompagnata da una saggia politica sul vino, potrà anche portare a un punto quale i nostri amministratori non pensano. Perchè, tanto i sindaci di quella parte come il sindaco di questa che teme che si costituisca sull'arena di Verona un'economia sbagliata, e non so con quale soavità sarà accolto per questo suo intervento dai produttori di quella zona, non si pongono un problema che è fondamentale: voi ragionate tutti come quegli industriali che preferiscono vendere poco con un cento per cento di margine, che cercare di vendere di più con un margine minore. Voi ragionate come se nel nostro Paese non si potesse, anzi non si dovesse fare una politica vinicola che potesse estendere le vendite e quindi riportare non solo nelle casse dei Comuni, ma anche nel circolo dell'economia nazionale, un maggior reddito per il maggior consumo, non per il più forte gravame.

Quindi io ritengo che noi dobbiamo unificare le tariffe, io ritengo altresì che noi dobbiamo discriminare i vini in bottiglia, e questo Senato non può farne a meno, perchè un Senato che ha imposto a tutte le massaie italiane di comprare l'aceto in bottiglia non può poi, a un certo punto, dichiarare la guerra ai vini in bottiglia; perchè se noi riteniamo di dovere garantire fino all'obbligatorietà dell'imbottigliamento la qualità dell'aceto al consumatore, non capisco perchè non dobbiamo facilitarli la possibilità di garantirsi della qualità del vino.

I vini in bottiglia sono tutti vini fini, in tutta la considerazione. (*Commenti*).

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ma no!

LUCIFERO. Ad ogni modo un'ultima parola io vorrei dirvi per quel che riguarda l'emendamento Piemonte. L'Italia è lunga e purtroppo quando si parla di questi problemi, dei problemi che hanno coincidenza con l'agricoltura, ognuno li vede secondo la sua zona. Io mi ri-

cordo, ai tempi dell'ammasso dell'olio, quando si doveva mettere il prezzo delle olive e gli olivicoltori meridionali chiedevano di sapere quale era il prezzo di imperio, si sentivano rispondere dai dirigenti dell'olivicoltura di allora, che erano tutti toscani: ma ancora c'è tempo; ed intanto laggiù le olive erano mature. I vini meridionali sarebbero letteralmente distrutti da una disposizione come quella proposta dall'onorevole Piemonte, perchè noi saremmo costretti nelle nostre regioni a dire ai produttori: rovinate il vino. Non ci sarebbe più altra via di uscita. Ora, non è possibile prendere un provvedimento che colpisce in modo così grave esclusivamente una regione d'Italia la quale per la sua minore industrializzazione, per le caratteristiche dei suoi terreni e delle sue colture, per un complesso di ragioni ambientali poggia sul vino grandissima parte della sua economia.

Quindi a prescindere da qualsiasi altra considerazione — io non voglio arrivare al termine drammatico della vita e della morte del collega Armato — si creerebbe in alcune zone del Mezzogiorno, nella Sicilia, nella Puglia, nella Calabria, una situazione di tale disagio e di tale difficoltà che potrebbe essere risolta in un modo solo: con la necessità di peggiorare qualitativamente il prodotto; il che non può essere nell'interesse di nessuno perchè finirebbe poi per essere negativo per l'interesse nazionale.

Ritengo quindi che il Senato dovrebbe unificare le tariffe ed in secondo luogo escludere assolutamente una differenziazione che andrebbe ad esclusivo danno della produzione vinicola meridionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Lovera, Baracco, Sartori, Lucifero, Braitenberg e Longoni hanno proposto un emendamento tendente a modificare l'emendamento del senatore Fortunati, nel modo seguente: « Alla prima voce sopprimere la parola "comuni" e la nota successiva; alla seconda voce sopprimere le parole "vini fini" e la nota successiva; alla terza voce sostituire la cifra "150" con l'altra "100" ».

Fo notare che la terza modifica coincide con la proposta contenuta nel testo della maggioranza.

Invito la maggioranza della Commissione a

dare il suo avviso sugli emendamenti presentati.

TAFURI, relatore di maggioranza. Mai come in questa occasione il relatore è il vero Cireneo perchè, essendo egli rappresentante di una regione per eccellenza vitivinicola, l'emendamento Fortunati è per lui veramente allettante. Ma, purtroppo, non posso dimenticare di essere il relatore della maggioranza della Commissione, la quale si è preoccupata molto della situazione che si verrebbe a creare per i bilanci comunali qualora restassero le otto lire, che potrebbero andare a dodici col 50 per cento di aumento.

In questa discussione mi pare che da tutti i settori sia venuta una parola chiara, che vuol dire questo: basta col fare del vino la testa di turco dei bilanci comunali. Purtroppo — e non da ora, ma da moltissimi anni — si è visto che il genere preso di mira per eccellenza tutte le volte che è stato necessario turare le falle di un bilancio comunale è stato il vino. Questa è una constatazione che tutti possiamo fare. Non ci si è preoccupati di quello che il vino rappresenta per la grande massa dei lavoratori e dei produttori. Sono 12-13 milioni di persone che oggi vivono della viticoltura, attraverso tutte le trasformazioni dalla coltivazione della terra fino al collocamento del vino a domicilio. E mi pare, ripeto, che la voce del Senato sia stata unanime nel dire « basta » a questo sistema, che è stato praticato non solo da parte di amministrazioni comunali, ma anche da parte delle G.F.A. e perfino dalla Commissione centrale per la finanza locale, che ha accordato supercontribuzioni fino al 60, 70 per cento.

Ora se, da una parte, ci dobbiamo preoccupare di non dare, per lo meno per il momento, forti urti — diciamo così — alle finanze comunali, d'altra parte dobbiamo assolutamente mettere un limite a questa libertà incondizionata di sovraimposizioni su questi generi. Io quindi sostengo che, per ora almeno, il testo governativo fatto proprio dalla maggioranza della Commissione possa essere accettato, con la limitazione del comma aggiuntivo all'articolo 9 proposto dalla minoranza, secondo cui la sovraimposizione non può sorpassare il 50 per cento.

È certo che noi dobbiamo tenere presente l'attuale campagna vinicola: siamo un'altra

volta in fase fortemente depressiva e da questo Consesso è necessario che esca una parola di incoraggiamento per la massa dei produttori. Ricordatevi, amici e colleghi, che coloro che più soffrono di questa depressione in campagna non sono i grossi proprietari, ma i piccoli mezzadri, i piccoli coloni. (*Applausi dal centro*).

E passiamo ad un altro problema: l'unificazione dei vini comuni con quelli fini, che l'amico Fortunati combatte, è richiesta da noi per una ragione contingente. Io sono d'accordo con lui sul fatto che bisognerà un giorno tassare a parte i vini di lusso, più che i vini tipici (per intenderci meglio; e non è questione di parole). Ma, allo stato attuale, mi domando quali siano questi vini. Se noi leggiamo la dizione del testo unico, troviamo: « Vermouth, marsala, vini liquorosi, crema marsala, moscati, aleatici e malvasie, passiti e non passiti, vini santi ecc. ecc. ». Ora lascio considerare agli onorevoli colleghi questo fatto: vermouth e marsala, oggi così semplicemente descritti, non sono vini di lusso. Sono di lusso il marsala invecchiato di 50 anni o il vermouth di qualità superiore, ma il marsala, il vermouth sfusi e i vini gabellati per « marsalette » che dovrebbero scomparire per il buon nome del Marsala, non sono certamente vini di lusso.

Quindi, siamo d'accordo sul concetto fondamentale che bisognerà tassare di più i vini di lusso; però bisogna che prima, attraverso gli organi competenti, attraverso il Ministero dell'agricoltura, di concerto con quello delle finanze, si faccia una catalogazione di questi vini fini.

Siamo d'accordo sul principio che deve essere rivista l'imposta generale sull'entrata sui vini fini e, del resto, sappiamo che il Ministro sta rivedendo qualche cosa poichè eravamo arrivati all'assurdo che ogni vino in bottiglia era considerato vino fino. Di questo diamo atto all'onorevole Ministro delle finanze, che è intervenuto opportunamente, perchè la vendita in bottiglia del prodotto genuino deve essere incoraggiata a garanzia dei consumatori.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. E il marsala all'uovo?

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Quella è

una cosa a parte; per me è un liquore, non è un vino.

Debbo accennare all'emendamento Piemonte, a proposito del quale il collega Armato ha detto: « Dagli amici mi guardi Iddio! ».

Onorevole Piemonte, il suo emendamento scientificamente è inoppugnabile; però è inapplicabile per due ragioni fondamentali: perchè non abbiamo le attrezzature necessarie — si dirà che si potrebbero anche fare — e perchè — e questa è una ragione importantissima — verremmo a condannare tutti gli abitanti dell'Italia meridionale e delle Isole a pagare un dazio due volte superiore a quello che pagano gli abitanti dell'Italia settentrionale; infatti, mentre nel nord si bevono abitualmente vini a 10, 11 gradi, nel sud si bevono vini a 14 gradi, perchè non c'è neanche l'interesse ad annacquarelo. (*Interruzione del senatore Gavina*).

Sul fatto accennato dall'onorevole Gavina, cioè la produzione ad alto grado e l'annacquamento, sono d'accordo; ma, se si introduce l'obbligo della bolletta nazionale di carico e scarico, se si abolisce il sistema di riscossione del dazio sul vino in abbonamento, si hanno i mezzi necessari per far fronte in pieno a questo inconveniente.

Infine la maggioranza della Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Lovera per le stesse ragioni. Dovendosi contemperare le esigenze dei Comuni con le esigenze della produzione, noi insistiamo nel nostro testo, che è poi quello governativo. In ogni caso, avremo un minimo di 8 lire con un massimo di 15 lire per litro, con l'intesa che l'aumento non possa mai superare il 50 per cento della tariffa. In questa maniera mettiamo finalmente un punto fermo sulla questione del dazio sui vini e diciamo « basta » a tutte quelle amministrazioni comunali che hanno creduto di fare di un prodotto di tale importanza sociale la testa di turco per il risanamento dei loro bilanci. (*Approvazioni dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere il suo avviso sui vari emendamenti.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Cercherò di riassumere brevemente

i termini di questa discussione che, per quanto appassionata, è prevalentemente di carattere tecnico e pratico.

Il primo problema che è sorto in relazione all'emendamento dell'onorevole Fortunati è questo, se sia opportuno o no che si faccia una graduatoria di tariffa secondo una classificazione dei Comuni. Posso essere d'accordo con l'onorevole Fortunati che dal punto di vista logico e da un punto di vista generale sarebbe più opportuno avere una unica tariffa, come generalmente si ha un'unica tariffa di tutte le altre imposte sui consumi, nonostante la diversità del numero degli abitanti dei Comuni. Ma bisogna tener conto della situazione di fatto nella quale ci troviamo. La situazione è riassunta da queste poche cifre tratte dai bilanci preventivi dei Comuni per il 1950-51. I vini comuni sono stati preventivati nel 1950 con un gettito di 6 miliardi 897 milioni nel complesso del bilancio dei Comuni italiani e con una aliquota media di 14,70 al litro; nel 1951 sono stati preventivati in 6 miliardi 956 milioni con un aliquota media di 15,28 al litro.

Ora, se noi riducessimo di colpo ad una aliquota media dell'8 per cento il regime dei vini in tutta Italia si verrebbe a calcolare una perdita di circa una metà della cifra che ho letto, quindi una perdita intorno ai 3 miliardi e mezzo rispetto al preventivo del 1951. Questa è la ragione più evidente che ha consigliato il Governo, il quale si è proposto lo scopo che l'onorevole Tafuri ha sottolineato con tanto ardore, di mettere un limite al regime di sovraimposizione sul vino, che ha raggiunto dei limiti insostenibili dal punto di vista economico ed ingiustificabili anche dal punto di vista di una sana politica tributaria. Quando si arriva infatti a 30 o 32 lire al litro, come si è verificato in qualche città, e si sa che il prezzo all'origine di certi tipi di vino supera di poco le 32 lire al litro, è evidente che siamo arrivati ad un livello che veramente denuncia l'impossibilità tecnica di restare su queste posizioni senza creare gravi inconvenienti di carattere economico e sociale.

PIEMONTE. Si fa come il Governo per il tabacco.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io non paragonerei il vino al tabacco, per quanto debba difendere ed aspra-

mente il consumo del tabacco. Ci sono Paesi che applicano sul vino aliquote di imposta sui consumi paragonabili a quelle che noi applichiamo sul tabacco, ma sono Paesi che non consumano vino, ma liquori, e non credo che lei vorrà auspicare a noi di avere questo cambiamento di regime alimentare e di costume interno. Quei Paesi bevono prevalentemente liquori ed hanno aliquote del 500, 600, 700 per cento sul vino; ma il vino rappresenta una rarità e non è un elemento normale di consumo come si verifica da noi. Quindi il problema che dovevamo risolvere quale era? Bloccare ad un certo livello queste aliquote, in modo da evitare il divario notevole che c'era da Comune a Comune ed i livelli estremamente elevati che in alcuni Comuni erano stati raggiunti, e non creare nello stesso tempo una situazione eccessivamente pesante per alcuni Comuni. Io credo che questi Comuni dovranno sopportare un sacrificio in relazione al riordinamento delle aliquote, ma evidentemente poteva essere eccessivo chiedere una riduzione dalle 32 lire alle 8 che vengono ora proposte. Ecco perchè si è fatta una certa graduatoria dei diversi Comuni, in relazione anche al funzionamento dell'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, che stabilisce dei rapporti tra le aliquote massime delle imposte sui consumi e le aliquote massime di altre imposte. Noi avremmo potuto avere, se avessimo fissato anche per i piccoli Comuni una aliquota alta dell'imposta sui consumi, la necessità di fare una politica della sopraimposizione diversa da quella che può sembrare opportuna a molti Comuni, soprattutto a piccoli Comuni, i quali non hanno la necessità o il desiderio di gravare eccessivamente un genere di consumo come il vino, mentre pensano di poter gravare altre forme di imposizione o sopraimposizione e raggiungere così il più rapidamente possibile il limite massimo di imposizione.

Questa è la considerazione pratica della diversa scala delle aliquote e per questo pregherei l'onorevole Lovera di non insistere nel suo emendamento perchè creerebbe, se approvato, una situazione di grave difficoltà per alcuni Comuni. Mi sembra che rispetto alla situazione attuale già sia un notevole progresso limitare per i maggiori Comuni a 15 lire le aliquote ordinarie, salvo poi a vedere, quando discutere-

mo questo ultimo comma dell'articolo 9, se e in che limiti è possibile accettare la proposta dell'onorevole Fortunati che limita la sovrapposizione al limite massimo del 50 per cento. Ci sarà qualche osservazione di carattere tecnico che il Governo vorrà muovere alla formulazione di quella proposta, ma per quel che riguarda detto limite, soprattutto per il vino, fin d'ora dichiaro che il Governo accetterà la proposta di mettere il limite del 50 per cento.

Seconda questione che si è posta: distinzione tra vini fini e vini comuni; ora questo è un grosso problema del nostro Paese, un grosso problema di tecnica tributaria e nello stesso tempo di politica economica nel settore del vino. Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Fortunati che in questo tipo di imposta sui consumi sarebbe opportuno adeguarsi al valore dell'oggetto consumato, perchè questo rappresenta una certa scala di voluttuarietà del consumo e quindi porta l'imposizione a seguire da vicino lo spostamento della voluttuarietà. Però tutti i tentativi che abbiamo fatto sin qui per applicare questa scala di voluttuarietà nel consumo del vino, in modo relativamente semplice e convincente, non sono riusciti. Non è riuscito il tentativo che è stato fatto a suo tempo di distinguere i vini in bottiglia dai vini comuni, e vi dimostrerò che non è riuscito nella massima parte della sua estensione il tentativo attuale della distinzione tra vini comuni e vini fini sulla base della definizione che dei vini fini ha dato la stessa tariffa dell'articolo 95 del testo unico in vigore. Dirò che la stessa azione che la finanza statale ha fatto in materia dimostra che i nostri tentativi sono tutta una serie di sforzi per raggiungere, attraverso successive approssimazioni, un certo adeguamento dell'imposta al valore effettivo dei vini, ma non siamo riusciti neanche noi ad avere un organizzato accertamento di questo settore, quando trovo, per esempio, che noi stessi per le nostre determinazioni facciamo confusione tra vini in bottiglia con etichetta e tappo in una determinata maniera e vini in bottiglia con diversa etichetta e diversi tappi. Evidentemente siamo su un terreno che, rispetto ai criteri fondamentali, non rispetta il criterio generale dell'imposta sull'entrata. Si tratta quindi di trovare una distribuzione del carico di

una eventuale imposta di consumo che si adegui al valore effettivo del bene consumato.

Sono approssimazioni sulle quali noi stessi dovremo ritornare perchè non hanno dato nessun risultato. Quello che è certo però è questo: che la definizione che noi abbiamo in questo momento — e ve l'ha letta l'onorevole Tafuri — cioè la definizione di vini fini, come vige nel nostro ordinamento attuale, non può che dar luogo ad inconvenienti. Io potrei essere d'accordo, onorevole Fortunati, che il crema marsala, il vermouth possono essere suscettibili di qualche trattamento differente da quello che si usa per il vino comune; ma chi conosce il mercato del marsala come può sostenere oggi che il marsala merita di essere tassato in modo diverso da qualsiasi altro vino? Infatti noi sappiamo che il prezzo all'origine del marsala è di molto inferiore a quello di un tempo, e ciò, io dico, è accaduto per colpa dei produttori che hanno declassato questo prodotto, una volta molto fine e molto bene apprezzato sul mercato interno ed internazionale. Ma questo è un dato di fatto di cui noi dobbiamo tener conto in sede fiscale. Pertanto ora il marsala è un prodotto corrente, con un prezzo corrente, che ha un mercato in concorrenza con i vini correnti, normali; non è più il vino da « dessert », o lo è soltanto per una limitata quantità, che abbiamo conosciuto quando eravamo bambini e che è un po' nella tradizione romantica della fine dell'800.

L'onorevole Tafuri vi ha già dimostrato la questione per i moscati, gli aleatici, malvasie, passiti e non passiti, con una enunciazione così generica. Ma noi abbiamo dei vini molto fini nel nostro Paese che non sono compresi in questa elencazione. Una bottiglia di barolo, una bottiglia dei vini della mia Valtellina, sceltissimi, una bottiglia di tanti altri vini della Toscana o dell'Italia meridionale, ha un pregio economico e un pregio tecnico di molto superiore alle malvasie, agli aleatici ed ai passiti e non passiti enunciati genericamente. Questa è stata la ragione che ha persuaso il Governo a non insistere in questa distinzione fino a che — e questo ho avuto occasione di dichiararlo nella discussione di carattere generale — noi non ci saremo dati, come stiamo cercando di fare, una legislazione vitivinicola che permetta di distin-

1948-51 - DCLXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1951

guere in modo esatto i vini pregiati coi nomi di origine, che avranno una loro difesa anche legislativa, ed in corrispondenza alla quale difesa potrà anche esser domandata una tassazione maggiore, perchè noi allora avremo la garanzia che ciò che ha quel nome e va sul mercato con quel nome e gode di quella tutela voluta dalla legge, rappresenta un vino che ha un pregio dal punto di vista economico tale da giustificare una imposizione differente.

È anche questa ragione che mi rende perplesso di fronte all'emendamento dell'onorevole Piemonte, il quale emendamento ha certamente un grande pregio, cioè quello di facilitare la lotta contro la sofisticazione nell'interno delle singole città. Se noi potessimo veramente applicare una imposizione ragguagliata al grado alcolico, con una differenziazione magari anche più alta di quella che ella ha proposto, onorevole Piemonte, certamente costituiremmo una remora al sistema attualmente molto diffuso di introdurre vino ad alta gradazione alcolica naturale o non naturale, concentrata, e che consente poi, attraverso manipolazioni, di evadere l'imposta e di offrire al consumatore un intruglio che lo allontana spesse volte dal consumare il vino.

Però c'è un'altra considerazione da fare, che dal punto di vista della produttività naturale abbiamo in Italia vini a buona gradazione, ad alta gradazione, che sono vini comuni di scarso pregio, e che invadono la scala della valutazione economica del prodotto. Allora applicando l'imposta secondo il grado alcolico finiremmo per avere proprio un trattamento che danneggia questi vini, che ne rende più difficile la circolazione senza una sufficiente giustificazione. Vorrei, prima di accettare questa sua impostazione, onorevole Piemonte, vorrei che facessimo il tentativo che ho suggerito con le mie dichiarazioni di carattere generale, di stabilire una disciplina più generale della tassazione del vino e una possibilità di controllo più generale su base nazionale del movimento del vino, in modo da arrivare per un'altra via a controllare queste sofisticazioni. So che la bolletta nazionale non potrà essere interamente il toccasana della situazione, però permetterà di seguire il vino con sufficiente sicurezza dall'origine fino al consumo e, se il Senato avrà il corag-

gio di accettare il suggerimento di stabilire l'obbligo per tutti i Comuni di applicare l'imposta sul vino a tariffa, e non per abbonamento, in modo che sia possibile seguire il carico e lo scarico di ogni Comune in relazione al movimento di questo prodotto, credo che avremo fatto un passo avanti contro le frodi senza urtare gli interessi di quelle zone che producono vino ad alta gradazione e che potrebbero essere preoccupate da una tassazione differenziale.

Sono d'accordo con l'onorevole Gavina che non è difficile accertare la gradazione, però questo non è un elemento sufficiente per caratterizzare dal punto di vista economico il prodotto. In tutte le nostre zone dell'alta Italia, lei lo sa, onorevole Piemonte, il vino ad alta gradazione non è gradito come gusto, ha un certo mercato come vino da taglio perchè costa meno ed equilibra un po' i prezzi dei nostri vini, ma non possiamo dire che il vino di 14 gradi che viene da Trani o Barletta è più pregiato nel gusto dei consumatori di Milano di un vino di 13 gradi che viene dalla Toscana o dalle Alpi lombarde; risponde più, al gusto del consumatore locale, interessa di più, quel vino a gradazione inferiore, e allora stabilire una tassazione diversa nonostante il vantaggio vivo, evidente, per quel che riguarda la possibilità di controllo, stabilire una tassazione maggiore per i vini a più alta gradazione mi pare prematuro. Vogliamo fare questo tentativo di un controllo più serio su base nazionale, di un controllo delle quantità che vengono prese in carico dai commercianti e che questi erogano ai dettaglianti. Proviamo a fare questo tentativo. Se non riusciremo è un problema talmente inquieto ed eterno nella nostra discussione che ci torneremo sopra, ma oggi un emendamento come questo mi pare pericoloso e ingiusto perchè non tiene conto del valore economico del prodotto.

Queste sono in sostanza le ragioni pratiche, ed anche in parte tecniche e fiscali, che mi inducono ad insistere presso il Senato perchè voglia accogliere la proposta come è stata fatta dal Governo e come la maggioranza della Commissione ha accettato, raccomandandone a voi l'approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, mantiene il suo emendamento?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Senatore Lovera, mantiene il suo emendamento all'emendamento del senatore Fortunati?

LOVERA. Dopo le spiegazioni date dalla Commissione e dal Ministro, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Piemonte, mantiene il suo emendamento?

PIEMONTE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Desidero fare una semplice dichiarazione di voto: le argomentazioni che ci hanno portato i colleghi Armato e Lucifero ed il Ministro non infirmano un dato di fatto incontrovertibile: che, cioè, con la proposta della maggioranza, si dovrebbero assoggettare prodotti quali crema-marsala, marsala all'uovo, zabaglioni, aperitivi, ecc., ad una imposta pari a quella prevista per il vino comune.

Voce dal banco della Commissione. Ma no, ma no!

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. È così. Allo stato di fatto, allo stato della prassi, è così. Secondo punto: qualunque possano essere le difficoltà di classificazione, non vi è dubbio che il progetto governativo, che è germinato nel 1949, perviene alla discussione parlamentare nel 1951. In questo lasso di tempo si sarebbe potuta studiare una classificazione appropriata dei vini; noi stessi abbiamo detto che avremmo accettato una discussione sulle modalità della classificazione. Ma non si può semplicisticamente dire che, siccome la classificazione in atto dà luogo a certi inconvenienti, si abolisce ogni distinzione, per alimentare, in definitiva, inconvenienti ben più gravi.

In terzo luogo nessuno può negare che nell'impostazione della maggioranza, tutti i vini — fini o non fini — nella stragrande maggioranza dei Comuni italiani subiranno una imposta, per litro, da 15 a 20 lire; che la maggioranza della popolazione del nostro Paese pa-

gherà per tutti i vini, fini e comuni, una imposta di consumo oscillante tra 15 e 20 lire.

Per queste ragioni fondamentali noi manteniamo integra la nostra posizione, che è semplice e chiara. Ascoltate: il 90 per cento almeno dei vini consumati non potrà essere in alcun Comune sottoposto ad una imposta di consumo superiore a 12 lire per litro, partendo da una imposta unitaria minima di otto lire; certi tipi di vini (il 10 per cento e meno dei vini consumati) in tutti i Comuni avranno una imposta minima unitaria di 16 lire e una massima di 24 lire. Tra le posizioni nostre e quelle governative non vi è dubbio di scelta, onorevoli colleghi del Mezzogiorno. Anche nei confronti delle regioni meridionali la nostra proposta è quella che economicamente, di fatto e non, demagogicamente, sulla carta, difende solidalmente produttori e consumatori.

PRESIDENTE. Le proposte su cui il Senato si dovrà pronunciare sono dunque tre: vi è la proposta della maggioranza della Commissione, in virtù della quale la tariffa massima dell'imposta di consumo sui vini è graduata in relazione alla popolazione dei Comuni; una seconda proposta è quella del senatore Fortunati, in virtù della quale la tariffa massima deve essere fissata in base alla classificazione dei vini in vini comuni e vini fini; una terza proposta, che è stata sempre considerata subordinata a quella del senatore Fortunati, è quella del senatore Piemonte, in virtù della quale la tariffa massima deve essere stabilita alla stregua della gradazione alcolica dei vini. Queste sono le tre proposte su cui il Senato si dovrà pronunciare.

Veniamo all'ordine della votazione: deve essere messo ai voti per primo l'emendamento del senatore Fortunati; poi l'emendamento del senatore Piemonte, che è una subordinata dell'emendamento Fortunati, e, infine, deve essere messa ai voti la proposta della maggioranza della Commissione.

Credo di essere stato abbastanza chiaro.

Si procederà quindi anzitutto alla votazione dell'emendamento del senatore Fortunati, esclusa la voce « Vini spumanti ». Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Bevande:		
Vini comuni	Hl.	800
Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti od in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore o uguale ai 5 gradi dell'alcolometro di Gay Lussac e non superiore ai 21 gradi esclusi quelli delle voci successive.		
Vini fini	Hl.	1.600
Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il vermouth, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie, passiti e non passiti), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici ».		

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento del senatore Piemonte.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Vorrei domandare a che cosa si riferisce l'emendamento del senatore Piemonte.

PRESIDENTE. Alla gradazione alcoolica.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ma la tariffa base quale è?

PRESIDENTE. È quella indicata nei testo della maggioranza della Commissione.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ma allora quello del senatore Piemonte è un emendamento aggiuntivo al testo della maggioranza e perciò bisogna prima votare questo testo.

PRESIDENTE. Ella stessa nel suo discorso ha detto più volte che la proposta del senatore Piemonte rappresenta una subordinata della sua. Respinto il suo emendamento, deve ora essere messo ai voti quello subordinato del senatore Piemonte.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Quindi con riferimento alla aliquota base di lire otto per litro!

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento del senatore Piemonte.

CERMENATI, *Segretario* :

« Nella tabella, alla voce "Vino" aggiungere la seguente nota:

" La tariffa massima sopra indicata è stabilita per vini di 10° di alcool e zucchero ridotto ad alcool.

" I Comuni hanno facoltà di aumentare la tariffa di 100 lire per grado alcoolico e per ettolitro per gradazione superiore ai 10° ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli a quest'emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti il testo della tabella proposto dalla maggioranza della Commissione, esclusa la voce « Vini spumanti in bottiglia ». Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Bevande:		
Vino: nei Comuni fino a 10.000 abitanti (1)	Hl.	800
nei Comuni con oltre 10 mila abitanti fino a 60 mila (1)	»	1.000
nei Comuni con oltre 60 mila abitanti fino a 200 mila (1)	»	1.200
nei Comuni con oltre 200 mila abitanti	»	1.500

(1) I Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

1948-51 - DCLXXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

11 OTTOBRE 1951

Metto ai voti la voce « Vini spumanti in bottiglia » nel testo proposto dal senatore Fortunati. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Vini spumanti in bottiglia . . .	una	150

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento del senatore Fortunati passeranno alla

mia sinistra, coloro i quali sono contrari alla mia destra.

(Il Senato approva l'emendamento del senatore Fortunati).

Poichè l'onorevole Ministro propone che l'esame delle successive voci della tabella abbia luogo sul testo ministeriale, il che significa che tale esame avrà una certa ampiezza e non potrà essere esaurito in questa seduta, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Oggi seduta pubblica alle ore 16 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 13).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti